



Comune di Joppolo Giancaxio

Provincia di Agrigento

DETERMINAZIONE SINDACALE N.03 DEL 10.01.2017

Oggetto: Conferimento incarico di Responsabile di P.O. del Settore Tecnico all'Arch. Giuseppe Gueli - Proroga Convenzione fino al 31.12.2017.

L'anno Duemiladiciassette, addì dieci del mese di Gennaio in Joppolo Giancaxio e nella Residenza Municipale.

IL SINDACO

In virtù delle competenze derivategli, ai sensi e per gli effetti dell'art.13 della L.R. 26/10/1992, n.7, come modificato ed integrato dall'art.41 della L.R. 01/09/1993, per tutte le materie non espressamente attribuite agli organi del Comune;

VISTA la Legge 8.6.1990 n° 142, come recepita con L.R. 11.12.1991, n° 48 e come modificata dalla L.R. n° 30 del 23.12.2000;

Vista la L.R. 3.12.1991, n° 44 e la L.R. 23/97

Richiamata la deliberazione di G.C. n 31 del 16.07.2014 con la quale è stato approvato lo schema di convenzione ex art. 14 C.C.N.L. 22.01.2004 tra il Comune SANTA ELISABETTA ed il Comune di IOPPOLO GIANCAXIO per l'utilizzo congiunto del dipendente Arch. Giuseppe Gueli, in ultimo prorogato con propria determinazione sindacale n. 19 del 29.06.2016 fino al 31.12.2016;

Richiamata la propria Determinazione n. 26 del 04.10.2016 con la quale si è provveduto a modificare la determina Sindacale n. 19 del 29/06/2016, dando atto che il dipendente Gueli presterà la propria attività lavorativa per n. 6 ore d'obbligo, settimanali (il Venerdì) presso questo Comune come orario in Convenzione così come concordato per vie brevi tra i Comuni interessati, e le restanti 30 ore presso il Comune di Santa Elisabetta, fino al 31/12/2016 ai sensi dell'art.1, c.557 L.n.311/2004, oltre lo svolgimento delle 12 ore extra orario d'obbligo;



CONSIDERATO che, al fine di assicurare la continuità dei servizi espletati è necessario procedere ad una ulteriore proroga della convenzione in oggetto;

CONSIDERATO che il Sindaco del Comune di Santa Elisabetta, con nota prot. 96 del 10.01.2017 ha manifestato la propria disponibilità a prorogare la convenzione in oggetto;

DATO ATTO che l'Arch. Gueli, dipendente a tempo indeterminato, inquadrato nella categoria D, in servizio presso il Comune di Santa Elisabetta, interpellato in proposito, si è reso disponibile a prestare servizio presso l'ufficio tecnico di questo Ente ;

RITENUTO, pertanto, opportuno prorogare la convenzione già stipulata con il Comune di Santa Elisabetta all'utilizzo dell'Arch. Giuseppe Gueli presso il Comune di Joppolo Giancaxio per 6 ore la settimana, fino al 31 Dicembre 2017, a tempo parziale;

Visto inoltre, il comma 10 dell'art. 50 del D.lgs n° 267/2000 che demanda al Sindaco l'attribuzione degli incarichi dirigenziali e di quelli di collaborazione esterna così come prevede il vigente regolamento degli uffici e dei servizi;

Considerato che le posizioni organizzative di cui agli artt. 8 e seguenti del CCNL del 31/03/99, sono assegnate ai dipendenti appartenenti alla categorie D, nominati con decreti sindacali, quali responsabili dei Servizi, ai sensi dell'ex art. 51 comma 3 bis delle 142 del 90 e titolari in via esclusiva delle competenze indicate all'ex art. 51 comma 3 della stessa legge, oggi art. 107 del D. lgs. 267 del 2000;

Considerato che il combinato dell'art. 11 e del comma 4 all'art. 14 del CCNL 22.1.2004, secondo parere della Direzione Centrale del Ministero dell'Interno, si evince la possibilità di assegnazione delle P.O. anche per le attività lavorative assegnate a personale di altre amministrazioni che comportano un impegno lavorativo inferiore al 50% rispetto all'ordinario tempo di lavoro.

Valutato che la nomina dell'Arch. Giuseppe Gueli costituisce ampia garanzia di qualificazione professionale, idonea al perseguimento degli obiettivi programmati e di efficace gestione contabile finanziaria;

Ritenuto, pertanto, di conferire all'Arch. Giuseppe Gueli la responsabilità di P.O. e attribuire le funzioni dirigenziali di cui all'art. 107, commi 2 e 3 del D. Lgs n° 267/2000 stante che allo stesso si riconoscono i requisiti culturali, le capacità professionali ed il



possesso della necessaria esperienza idonea al perseguimento degli obiettivi programmati e di una efficace gestione dell'ufficio tecnico;

Valutato che le esigenze organizzative dell'ente necessitano, un impegno orario aggiuntivo del suindicato lavoratore, extra d'obbligo di 12 ore settimanali così come stabilito nella Convenzione sopra menzionata;

Dato atto che tale modalità di svolgimento dell'attività lavorativa configura una duplice fattispecie di prestazione lavorativa a "scavalco d'eccedenza" (art. 1 c. 557 L.n. 311/2004) e a "scavalco condiviso" (art. 14 CCNL 2004) così definiti e ammessi con deliberazione 18/10/2013 n. 448 della Corte dei Conti sez. Controllo Lombardia;

Considerato che similmente si erano espressi con vari pareri sia il Consiglio di Stato, parere n. 2141/2005 che il Ministero dell'Interno –Dipartimento per gli Affari interni e territoriali – Direzione Centrale Autonomie con circolare n. 2 del 21/10/2005, soprattutto per quanto attiene la tutela della salute e della sicurezza del lavoratore in tema di orario di lavoro giornaliero e settimanale che nel cumulo dei due rapporti di lavoro, la durata massima consentita, comprensiva del lavoro ordinario e del lavoro straordinario, non deve superare le 48 ore settimanali;

Vista la L.R. 26 agosto 1992 n° 7, così come modificata ed integrata dall'art. 41 della L.R. 1 settembre 1993 n° 26;

Vista la Legge 8.6.1990 n° 142, come recepita con L.R. 11.12.1991 n° 48 e come modificata dalla L.R. n° 30 del 23.12.2000;

Vista la Legge regionale 3.12.1991 n° 44;

Vista la Legge Regionale 5.7.1997 n° 23;

Visto lo Statuto Comunale;

Visto il Vigente Regolamento degli uffici e dei servizi;

Visto l'art. 7 lett. B) del CCNL del 14.9.2000;

Visto il D. lgs n° 267/2000;

Visto il D.L. 112/2008 con convertito con legge n° 133/2008;

DETERMINA

PROROGARE la convenzione già stipulata con il Comune di Santa Elisabetta con deliberazione di Giunta Comunale n. 31 del 16.07.2014, successivamente prorogata, da ultimo, con propria determinazione sindacale n.26 del 04.10.2016 , per l'utilizzo dell'Arch. Giuseppe Gueli presso il Comune di Joppolo Giancaxio per 6 ore settimanali,

fino al 31 Dicembre 2017, ai sensi dell'art. 14 del CCNL 22.01.2004, e le restanti 30 ore d'obbligo presso il Comune di Santa Elisabetta.

DARE ATTO che, rimangono invariate tutte le condizioni previste dalla convenzione approvata con Determina Sindacale n.19 del 29.06.2016, compreso lo svolgimento delle 12 ore extra orario d'obbligo ex art.1, c.557 L.n.311/2004.

CONFERIRE, per i motivi di cui alla premessa, all'Architetto Giuseppe Gueli, dipendente a tempo indeterminato del Comune di Santa Elisabetta, Cat. "D" posizione economica "D6", l'incarico di Responsabile del Settore Tecnico del Comune di Joppolo Giancaxio, sino al 31.12.2017;

ATTRIBUIRE allo stesso le funzioni dirigenziali di cui all'art. 107 commi 2 e 3 del D. Lgs. 267 del 2000 e per l'effetto la responsabilità gestionale dell'Area Tecnica del Comune di Joppolo Giancaxio fino al 31.12.2017;

ATTRIBUIRE ai sensi e per gli effetti di cui al D.lgs. 81/2009 e s.m.i, all'Arch. Giuseppe Gueli sopra generalizzato, la responsabilità in ordine alla gestione tecnica amministrativa e finanziaria degli adempimenti previsti dalla normativa in vigore in materia di sicurezza e igiene dei luoghi di lavoro;

CORRISPONDERE altresì al predetto dipendente per l'espletamento delle funzioni gestionali l'indennità minima di posizione prevista da CCNL a titolo di retribuzione di posizione da parametrare sul totale delle ore di servizio prestato a questo Ente;

DARE ATTO che, alla scadenza, l'incarico potrà essere prorogato, previo ulteriore nulla- osta del Sindaco del Comune di Santa Elisabetta;

CORRISPONDERE al predetto dipendente per il totale delle ore prestate (18 ore per il Comune di Joppolo Giancaxio), il compenso equivalente al trattamento economico previsto dal CCNL per il personale collocato nella categoria D6, da rimborsare, per le 6 ore in convenzione, al Comune di Santa Elisabetta;

CORRISPONDERE altresì al predetto dipendente per l'espletamento delle funzioni gestionali l'indennità minima di posizione prevista da CCNL a titolo di retribuzione di posizione da parametrare alle ore di servizio prestato a questo Ente;

CORRISPONDERE al predetto dipendente, la somma di Euro 200,00 mensili a titolo di rimborso spese forfettario;



SEGNALARE il presente provvedimento al Responsabile del Settore Amministrativo/Vigilanza ed al Responsabile del Settore Finanziario, per gli adempimenti consequenziali;

TRASMETTERE il presente atto al Comune di Santa Elisabetta ed al dipendente interessato;

DARE ATTO, infine, che la presente determinazione sarà trasmessa al personale interessato che ne curerà la diffusione all'interno dell'Area di appartenenza oltre che pubblicata all'Albo pretorio online dell'Ente per giorni 15 consecutivi.



Il Sindaco

Angelo Giuseppe Portella

Parere in ordine alla REGOLARITA' TECNICA:

Per quanto concerne la regolarità tecnica si esprime parere FAVOREVOLE

Ai sensi dell'art. 53 della L.142/90, recepito dalla L.R.48/91;

Joppolo Giancaxio, li _____



Responsabile Settore Amministrativo

Parere in ordine alla REGOLARITA' CONTABILE:

Per quanto concerne la regolarità CONTABILE si esprime parere FAVOREVOLE

Ai sensi dell'art. 53 della L.142/90, recepito dalla L.R.48/91;

Si attesta la copertura finanziaria

Joppolo Giancaxio, li _____



Responsabile Settore Finanziario

Per copia conforme all'originale per uso amministrativo.

Dalla residenza Municipale li _____

Il Presente atto è stato pubblicato all'Albo Pretorio dal _____

al _____

Al n° _____ del registro pubblicazioni.

Il Messo Comunale _____

Certificato di pubblicazione

Il sottoscritto Segretario Comunale certifica, su conforme attestazione del messo, che la presente

DETERMINAZIONE SINDACALE è stata pubblicata all'Albo Pretorio di questo Comune

dal _____ al _____, per 15 giorni consecutivi e che

contro la stessa non furono presentati reclami.

Dalla residenza municipale li _____

IN FEDE

Il Segretario Comunale